



PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale servizi in campo ambientale

Pagina 1/1

Spett.le
SUAP del Comune di ERBE'

Oggetto: Trasmissione pratica n. 03264860234-30092016-1243 - SUAP 4776 - 03264860234 "CENTRO ITALIANO RECUPERO SERVIZI AMBIENTALI SRL" CON SIGLA "CIRS AMBIENTE SRL".
Trasmissione della determinazione di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

In allegato si trasmette la determinazione del dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.p.r. n. 59/2013.

Si ricorda che l'AUA va trasmessa anche al Comune, al Consorzio di Bonifica Veronese e ad ARPAV.

Si chiede cortesemente che venga comunicata ai nostri uffici la data di rilascio alla ditta dell'AUA ai fini dell'espletamento dei controlli di competenza.

Distinti saluti

Il dirigente
dott. Paolo Malesani

1 Pratica SUAP: 03264860234-30092016-1243, protocollo pratica n. 0106423 del 07/10/2016, protocollo comunicazione n.0107266 del 11/10/2016, acquisita al protocollo provinciale al n.81122 del 11/10/2016.

Ufficio responsabile del procedimento

Area funzionale servizi in campo ambientale

Via delle Franceschine 10 - 37122 Verona

Responsabile del settore

Paolo Malesani

Responsabile del procedimento di adozione AUA

0459288274/0459288876

codice fiscale

00654810233

tel e fax

Posta certificata (PEC)

qua.provincia.vr@pecveneto.it

partita IVA

00654810233

web

www.provincia.vr.it

allegati n.

file



PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale servizi in campo ambientale

Oggetto Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'impresa CENTRO ITALIANO RECUPERO SERVIZI AMBIENTALI SRL, con sigla CIRS AMBIENTE srl, con sede legale in Comune di Erbè, via della Libertà, n.32 per la sede operativa in Comune di Erbè, via della Libertà, n.28.

Determinazione n. **2959/18** del **06 SET. 2018**

Decisione Il dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona¹:

1. adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59², a favore dell'impresa CIRS AMBIENTE SRL, con sede legale in Comune di Erbè, via della Libertà, n.32 e operativa in Comune di Erbè, via della Libertà, n.28, in sostituzione:
 - a) della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli art. 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152³;
 - b) dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione in continuo e allo scarico, in corpo idrico denominato fosso Manganino, delle acque di dilavamento dei piazzali destinati al transito, alla movimentazione dei mezzi di trasporto e al deposito di cassoni vuoti o contenenti materiali vari;
2. conferma alla ditta il numero di iscrizione n.142 al Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.
3. dispone la trasmissione di questo provvedimento al SUAP ai fini del rilascio dell'AUA al richiedente.

Fatto L'impresa CIRS AMBIENTE SRL, che svolge l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata (prevalentemente ritagli e cascami tessili, oltre a vetro, plastica, rifiuti da demolizione e costruzione, pneumatici, ecc.), in data 20/10/2016, ha presentato al SUAP istanza AUA, ai sensi del DPR 59/2013, in occasione della domanda di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2989/16 del **1 agosto 2016⁴**. La domanda è relativa ad una modifica della comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in quanto la ditta intende stoccare (R13) le seguenti tipologie di materiali: 7.1, 7.13, 9.1 e 10.2, in aggiunta a quelle

¹ L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

² Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

³ Norme in materia ambientale.

⁴ Pratica SUAP: 03264860234-30092016-1243, protocollo pratica n. 0106423 del 07/10/2016, protocollo comunicazione n.0107266 del 11/10/2016, acquisita al protocollo provinciale al n.81122 del 11/10/2016.

già presenti 2.1, 6.1 e 8.4.

Nella relazione tecnica è evidenziato che: *L'area della messa in riserva per le nuove tipologie di rifiuti è situata in una parte del piazzale adiacente al capannone dell'impianto che la ditta andrà a pavimentare, è prevista la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento per mezzo di una griglia, posta a valle dell'area pavimentata, che verrà collegata tramite tubazione alla rete esistente.*

Nessun prodotto chimico utilizzato nello svolgimento delle attività potrà confluire nello scarico. Verrà infatti utilizzato un igienizzante per tessuti ma all'interno del capannone e senza la produzione di reflui.

Si prevede di intervenire su tutte le acque meteoriche di dilavamento attraverso un opportuno impianto di trattamento.

Dopo il trattamento vengono scaricate nel corso d'acqua denominato fossa Centenara.

Eventuali sversamenti fuori specifica vengono accumulati separatamente (attraverso l'uso di appositi sensori che deviano in automatico la portata in ingresso) in una vasca a tenuta e allontanati tramite autobotte.

(...) all'interno del capannone sono presenti alcuni pozzetti a tenuta in modo da trattenere eventuali perdite accidentali di liquidi eventualmente presenti (oli, idrocarburi, ecc.).

Nella relazione tecnica allegata la ditta dichiara che *"La potenzialità teorica di trattamento per il presente impianto è dettata sostanzialmente dalla capacità di selezione manuale massima possibile e ai dati storici estratti dai MUD. In riferimento ad attività analoghe si ritiene che la capacità massima giornaliera di trattamento non sarà superiore alle 4-5 tonnellate giorno."*

In tempo utile per la chiusura del procedimento il Comune nulla ha fatto pervenire per gli aspetti di propria competenza riferiti al titolo sostituito dall'AUA ex articolo 3, comma 1, lettera e), e cioè alla "comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447", legge quadro sull'inquinamento acustico. La Provincia ritiene⁵ pertanto che la documentazione agli atti del Comune sia completa e sufficiente e che nulla abbia il Comune a richiedere se non il rispetto della prescrizione riportata nell'allegato "Quadro Prescrittivo".

Motivazione

Il provvedimento adottato si fonda è sull'istruttoria svolta degli uffici provinciali competenti⁶.

In particolare, per quanto riguarda i rifiuti, sulla base di quanto dichiarato dalla ditta, è stata verificata la sussistenza dei presupposti⁷ e dei requisiti richiesti dalla disciplina tecnica di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.

In relazione alla legge regionale 18 febbraio 2016 n.4⁸, l'impianto si ritiene soggetto alle disposizioni del DM 52/2015 per effetto cumulo con il contiguo impianto di recupero rifiuti autorizzato in regime ordinario. Conseguentemente risulta soggetto all'art. 13 della L.R. 4/2016 e, in assenza di relativa procedura di verifica di VIA, la soglia giornaliera dell'attività di recupero (R3) non deve superare le 5 t. Allo scopo viene prevista apposita prescrizione.

In particolare, per quel che attiene gli aspetti relativi agli scarichi, l'istruttoria si

⁵ Come preannunciato a tutti i Comune del territorio con nota registrata al protocollo provinciale al n.89651 del 14/10/2015.

⁶ Area funzionale servizi in campo ambientale, servizio difesa suolo - unità operativa tutela delle acque e del suolo e servizio rifiuti speciali.

⁷ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i.

⁸ Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale.

fonda sulla documentazione presentata dalla richiedente e su quanto comunicato dal Consorzio di Bonifica Veronese che, evidenziato l'utilizzo irriguo del fosso Manganino, ha chiesto⁹ per lo scarico il rispetto di limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti per recapito in corpo idrico.

Sulla base di quanto dichiarato dalla ditta, l'impianto di cui si tratta rientra nella fattispecie di cui all'articolo 39, comma 1 del PTA e, quindi, necessita di apposita autorizzazione provinciale per lo scarico delle acque di dilavamento.

La decisione di chiedere al proponente l'evidenza di avere effettuato la procedura di valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/97 (secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di realizzazione del progetto, ed attualmente stabilite con DGRV 1400/2017, entrata in vigore il 1 ottobre 2017) nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto o intervento, si fonda sui chiarimenti forniti dalla regione Veneto con nota del 17 novembre 2017, prot. 97789.

Nello specifico, con la suddetta nota la Regione ha chiarito che, qualora nell'ambito del procedimento per il rilascio di un'autorizzazione ambientale, la Provincia rilevi il mancato adempimento della procedura di valutazione di incidenza nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'abilitazione alla realizzazione del progetto o interventi, l'istanza è da considerarsi incompleta e la medesima amministrazione ha la facoltà di richiedere al proponente l'integrazione del provvedimento presso il soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo.

Nel contempo, la decisione di concedere un tempo per produrre la suddetta evidenza (trasmettendo la documentazione specificata nella sezione "obblighi da rispettare" del presente provvedimento), si fonda sulla necessità di non aggravare i termini dei procedimenti in corso, con fase istruttoria già conclusa dagli uffici¹⁰.

Obblighi da rispettare

Il gestore, a seguito del rilascio dell'AUA, è tenuto a rispettare le condizioni stabilite nel "quadro prescrittivo" allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Considerato che la concessione idraulica, rilasciata dal Consorzio di bonifica veronese, ha scadenza anticipata rispetto alla scadenza del presente provvedimento, codesta ditta dovrà trasmettere alla Provincia di Verona, prima della scadenza della concessione idraulica, l'eventuale atto di concessione rinnovato. Diversamente, in mancanza di rinnovazione, dovrà essere presentata istanza di modifica sostanziale dell'AUA, nel rispetto dei tempi necessari per l'adozione della modifica stessa.

Inoltre, lo stesso gestore è tenuto ad assicurare il rispetto di un quantitativo massimo di rifiuti trattati pari a 5t/g¹¹, in assenza di procedure di verifica di VIA, concluse con esito favorevole. Qualora l'azienda intenda superare tale soglia, è tenuta a presentare, in via preventiva, istanza di verifica di VIA ai sensi del d.lgs 152/06.

Infine, lo stesso gestore è tenuto a dare evidenza, entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento:

- di aver effettuato la procedura di valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/97 nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto o intervento, trasmettendo entro il suddetto termine a Provincia, Comune ed Arpa copia del provvedimento che ne attesti l'avvenuta effettuazione;
- oppure, nel caso in cui la procedura non sia già stata effettuata, di aver attivato presso il Comune, quale autorità competente ad approvare il

⁹ Con nota acquisita al protocollo provinciale al n. 8712 del 30/05/2011.

¹⁰ Ovvero nel caso in cui siano già state formalmente richieste le integrazioni documentali.

¹¹ L'impianto in esame risulta soggetto al DM 52/2015 per effetto cumulo con l'impianto contiguo e pertanto la soglia di cui all'Allegato IV della parte II del d.lgs 152/06, pari a 10t/g, deve essere ridotta del 50%.

progetto/intervento, il procedimento finalizzato all'integrazione del provvedimento di approvazione con la suddetta procedura (secondo le modalità previste dalla DGRV 1400/2017, all'Allegato A, punto 2.1.1, fase 1)¹², allegando la documentazione prevista al punto 3.4. dell'Allegato A alla citata DGRV 1400/2017¹³); a tal fine dovrà trasmettere a Provincia ed Arpav, entro il termine suddetto, copia dell'istanza presentata al Comune (o ad eventuale altra autorità competente ad approvare il progetto/intervento).

Il mancato rispetto del suddetto obbligo da rispettare comporterà la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento, con la conseguenza che l'impresa sarà priva di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di cui si tratta.

Avvertenze

Questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013, costituisce modifica sostanziale della determinazione provinciale n. 2989/16 del 01/08/16. Pertanto, la determinazione provinciale n. 2989/16 del 01/08/16 cessa di avere efficacia a far data dalla comunicazione del SUAP al richiedente sul rilascio di questo provvedimento di AUA.

Il presente provvedimento potrà essere soggetto a riesame, qualora risultasse necessario, sulla base degli esiti della procedura di valutazione di incidenza, ove necessaria. Sarà compito del Comune trasmettere alla Provincia gli esiti del proprio procedimento per il caso in cui sia necessario modificare il titolo ambientale o i presupposti per la dichiarazione della decadenza.

L'autorizzazione ha durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio, in conformità a quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 6 del DPR 59/2013.

Ai sensi della stessa norma, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza della documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1. In tale sede, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

Il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione tramite il SUAP e, nel caso in cui non riceva alcun atto entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.

¹² "Il proponente verifica se il piano, il progetto o l'intervento è ricompreso tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza di cui al successivo paragrafo 2.2. Nel caso in cui il piano, il progetto o l'intervento sia escluso il proponente ne darà comunicazione all'autorità competente secondo le modalità indicate al paragrafo 2.2."

¹³ "Il proponente di piani, progetti o interventi elencati al paragrafo 2.2 per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23 del paragrafo 2.2 il proponente, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve presentare la "relazione tecnica" con la quale si dimostra, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto o l'intervento proposto non arrechi effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000.

Il proponente di piani, progetti o interventi per i quali è necessaria la valutazione di incidenza (non elencati quindi al paragrafo 2.2) deve presentare la seguente documentazione: lo studio per la valutazione di incidenza; la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato G (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000), qualora non già in possesso dell'autorità competente; la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all'allegato F; il programma di monitoraggio qualora il proponente intenda presentarlo contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza; gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto od intervento.

Tali elaborati devono essere inoltrati all'autorità competente in materia di valutazione d'incidenza a mezzo PEC, in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la suddetta documentazione può essere acquisita anche in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata comunque da un supporto digitale."

Il gestore che intenda effettuare una modifica sostanziale presenta al SUAP una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 del DPR 59/2013.

Nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore ne deve dare comunicazione al SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, come previsto dalla Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1775 del 03 ottobre 2013.

Nel caso in cui le prescrizioni stabilite nell'Autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa prima della scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del DPR 59/2013.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative l'ente competente¹⁴ procederà secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 procedendo, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.


Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale, statale eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Provincia, viene trasmessa al SUAP affinché provveda a rilasciarla al soggetto richiedente. La determinazione così formulata è pubblicata all'albo pretorio dell'ente.

**A chi
ricorrere**

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo¹⁵ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica¹⁶.

Il dirigente
dott. Paolo Malesani



ALLEGATO "QUADRO PRESCRITTIVO"

Il gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nel presente quadro a partire dal ricevimento della presente autorizzazione, e, ove non altrimenti specificato, quanto previsto nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

RIFIUTI

¹⁴ Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 33 del 16 aprile 1985, norme per la tutela dell'ambiente.

¹⁵ Il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

¹⁶ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

La ditta CIRS AMBIENTE SRL è tenuta a svolgere l'attività di recupero secondo la comunicazione inviata, pena l'emissione, da parte della Provincia di Verona, di un provvedimento di divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività. In particolare la ditta deve:

1. adeguare le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014¹⁷, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti da questa Provincia (in particolare, la nota provinciale del 13 giugno 2014¹⁸ ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la **quantità massima di rifiuti stoccabili** in impianto ma anche il **quantitativo massimo di rifiuti prodotti dall'attività**).

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie;

2. svolgere l'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto integrale delle disposizioni dettate dalla Parte IV, Titolo I, Capo V, del d.lgs. n. 152/2006, dal D.M. 5 febbraio 1998, come modificato ed integrato dal D.M. 186/2006, secondo la citata istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Erbe, come di seguito schematizzato:

Tipologia rifiuti		Attività di sola messa in riserva e Attività di recupero		Caratteristiche materie prime/prodotti ottenuti
Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Codice C.E.R.	Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Sigla	Paragrafo d.m. 05/02/1998
2.1	101112 150107 160120 170202 191205 200102	/	R13	/
6.1	020104 150102 170203 191204 200139	/	R13	/
7.1	101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301	/	R13	/
7.13	101399 170802	/	R13	/
8.4	040221 040222 040209 160122 200110 200111	8.4.3	R13-R3	8.4.4
9.1	030101 030105 030199 150103 170201	/	R13	/

¹⁷Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

¹⁸Prot. n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

	191207 200138 200301			
10.2	160103	/	R13	/

Tipologia	Sigla	Quantità annua massima dei rifiuti recuperabili		Quantità massima di messa in riserva istantanea	
		tonn/anno	m ³	tonn	m ³
2.1	R13	25	50	10	20
6.1	R13	100	200	10	20
7.1	R13	1500	833	36	20
7.13	R13	800	800	20	20
8.4	R13-R3	1'400	1'500	77,2	154,4
9.1	R13	500	833	12	20
10.2	R13	600	3'750	16	100
Totale		4'925 tonn/anno	7'966 m³	181,2 tonn	354,4 m³

4. gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi destinati allo stoccaggio impedisca il mescolamento dei materiali di differente tipologia, in ogni fase della gestione dell'attività, contemporaneamente consenta facilità di movimento senza intralciare in alcun modo gli accessi;
5. accertare che i rifiuti in entrata all'impianto, che nel nuovo catalogo europeo dei rifiuti abbiano la "voce specchio" con un codice definito pericoloso, siano accompagnati da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali del ciclo produttivo e che classifichino la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo;
6. garantire che la provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, la loro tipologia, le attività di recupero, i quantitativi annui di rifiuti trattati e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti corrispondano a quelli indicati nelle comunicazioni inviate alla Provincia di Verona in conformità quindi a quanto indicato dalle norme indicate dalle norme tecniche del DM 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
7. versare, entro il 30 aprile di ogni anno, i diritti di iscrizione al Registro provinciale, pena la sospensione dell'iscrizione stessa, secondo quanto stabilito dal D.M. 350/98;
8. garantire modalità gestionali tali da limitare le emissioni diffuse derivanti dagli stoccaggi e dalla movimentazione dei rifiuti secondo quanto disposto, laddove applicabile, dall'allegato V, parte I, della parte V del d.lgs n. 152/06 e s.m.i.

Ed inoltre:

9. nell'area dedicata alla messa in riserva dei pneumatici (Tipologia 10.2 - CER 160103) in cumulo, evitare il ristagno di acque che possano dar luogo al proliferare di insetti e zanzare;
10. la recinzione dell'impianto deve essere chiusa e rimanere chiusa su tutti i lati - ad eccezione dei passi carrai e pedonali previsti in progetto¹⁹- in modo da separare l'attività di recupero con l'attività adiacente.

SCARICHI

- a) rispettare per lo scarico delle acque reflue trattate i limiti della tab. 4 dell'allegato 5, parte terza, al decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche;

¹⁹ Vedi planimetria contenuta nella relazione tecnica pg 16

- b) sottoporre lo scarico ad un controllo analitico quadrimestrale, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza e verificando in particolare i seguenti parametri: *pH, materiali grossolani, S.S.T., COD, idrocarburi totali, ferro, alluminio*;
- c) mantenere tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità, chiarendo che il punto assunto per il campionamento è il pozzetto di campionamento riportato sulla Tavola UNICA agli atti;
- d) registrare su apposito quaderno le operazioni di manutenzione/sostituzione del filtro a coalescenza;
- e) periodicamente sia i liquidi fuori specifica accumulati nella apposita vasca, che i fanghi accumulati nel separatore, dovranno essere allontanati e smaltiti come rifiuti, secondo le specifiche opportune; riportare le loro quantità su apposito registro, che debitamente compilato, dovrà essere tenuto presso l'impianto a disposizione dell'autorità di vigilanza;
- f) comunicare tempestivamente all'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia ed all'A.R.P.A.V. ogni variazione delle caratteristiche dello scarico (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici) ed ogni guasto che dovesse verificarsi nell'impianto di trattamento e nella fognatura delle acque reflue;
- g) interrompere immediatamente lo scarico qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge e autorizzati o in caso di fuori servizio dell'impianto di trattamento.

RUMORE

Rispettare i limiti massimi di emissione e di immissione indicati nel D.P.C.M. 14 novembre 1997 nelle condizioni di funzionamento a regime degli impianti riferiti alla zona di classificazione acustica del Comune